

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI



A CURA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN)

Revisione 3.5

Revisione	Contenuti
1.1 - 08 marzo 2018	- Aggiornamento misure Safety
1.2 – 10 aprile 2018	- Aggiornamento misure Safety
1.3 – 25 luglio 2018	- Aggiunta sezione “manifestazioni sportive con carattere educativo senza finalita’ di lucro” al paragrafo 4; - Aggiornamento Safety: Circolare Ministero dell’interno 18 7 2018 n. 11001 - 5554861 PDF ns
1.4 – 16 agosto 2018	- Aggiunta sezione “Feste private”
1.5 – 01 marzo 2019	- Aggiunto schema tabellare finale relativo agli adempimenti
1.6 – 13 marzo 2019	- Aggiunta al paragrafo 2 sezione riguardante HOBBISTI e OPERE del proprio INGEGNO - Aggiunto al paragrafo 3 sezione riguardante intrattenimenti nei pubblici esercizi
1.7 – 08 maggio 2019	- Aggiunti riferimenti tecnici utili alla predisposizione della relazione di sicurezza (pagine 37 e seguenti)
1.8 – 31 gennaio 2020	- Rivisti i link alle circolari prefettizie e alla documentazione informativa in tema di Security e Safety indicando tutti i documenti quali allegati alle presenti linee guida alla fine del SOMMARIO
1.9 – 10 maggio 2021	- norma di semplificazione procedimentale per aiutare lo svolgimento dello spettacolo dal vivo in fase Covid-19
2.0 – 19 maggio 2022	- revisione introduzione iniziale
3.0 – 23 marzo 2023	- inclusione allegati nel documento - aggiornamento al decreto semplificazioni per gli spettacoli dal vivo
3.1 – 8 novembre 2023	Correzione paragrafo <u>MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE</u> con allineamento a quanto previsto dal D.Lgs.222/2016 relativamente a quanto previsto per eventi con affollamento sino a 200 persone.
3.2 – 2 gennaio 2024	Adeguamento Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) in relazione alla SCIA sino a 2000 persone
3.3 – 10 maggio 2024	Precisazioni del Ministero dell’Interno in relazione alla procedura semplificata per gli spettacoli dal vivo e spettacoli nei pubblici esercizi – circolare n. 15015 del 7 maggio 2024
3.4 – 20 maggio 2024	Aggiunta diagramma di flusso a pag.24 in relazione al punto precedente
3.5 – 19 giugno 2024	Introdotti riferimenti normativi relativi alla documentazione necessaria in caso di uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

Introduzione:

Obiettivo di queste linee guida non è quello di procedere ad una disamina giuridicamente esaustiva di tutti adempimenti necessari per l'organizzazione in un evento, quanto piuttosto fornire agli organizzatori (singoli cittadini, aziende, enti o istituzioni) linee di indirizzo generale in materia.

In questi anni è notevolmente aumentato il numero di Enti (compresi altri uffici comunali e comitati di quartiere), associazioni, società ma anche singoli o gruppi di individui non necessariamente associati che organizzano manifestazioni di vario genere in città: turistiche, sociali, culturali, commerciali, sportive, etc...

E' opportuno che chiunque intenda organizzare un evento, fin dall'inizio si renda conto esattamente di quali sono le procedure da seguire, le domande e la documentazione da presentare, gli uffici a cui rivolgersi al fine anche di evitare eventuali richieste integrazioni che rallentano il lavoro sia degli organizzatori che degli uffici preposti alla predisposizione degli atti.

Dopo una disamina delle procedure amministrative dei principali eventi che interessano il nostro territorio, la parte conclusiva del presente documento è dedicata alle novità che a partire dall'estate del 2017 interessano gli organizzatori di ogni pubblica manifestazione. Nell'estate del 2017, a seguito anche degli incresciosi eventi di Torino dove l'incontrollata reazione a catena dovuta ad un falso allarme ha provocato il ferimento di migliaia di persone stipate in un luogo che, per quanto grande, si è dimostrato angusto, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la Circolare del 7 giugno 2017, ha diramato nuove e rigorose disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni, indicando le condizioni di **Safety** (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) da accertare nell'organizzazione di un evento e di **Security** (servizi di ordine e sicurezza pubblica) per lo svolgimento in sicurezza dello stesso.

La parola italiana "sicurezza" viene quindi sostituita da due termini inglesi, già ampiamente utilizzati rispettivamente nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro e in quello della vigilanza privata:

- **safety**, definita in inglese "freedom from risk", che possiamo tradurre anche con salvezza – prudenza – incolumità – precauzione – agibilità – salvaguardia,;
- **security**, definita in inglese "freedom from danger", che possiamo tradurre anche con protezione – vigilanza – difesa – guardia – sorveglianza.

Dopo avere indicato le singole prescrizioni (di cui si dirà nella parte finale del presente documento) la Circolare ministeriale evidenzia il ruolo fondamentale che rivestono i Comuni, le Questure ed il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Infatti, è innanzi a tale organo collegiale che deve essere effettuata, nell'ambito di una sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare, anche con il concorso della Polizia Locale, secondo modelli di "prevenzione collaborativa" per la vigilanza attiva delle aree urbane.

Dopo il ridimensionamento di alcuni grandi eventi, capaci di attirare decine di migliaia di persone, l'azione preventiva del Ministero si sta indirizzando a pioggia su tutti i Comuni e **per ogni tipo di manifestazione**: piccola o grande essa sia con adempimenti proporzionati alla complessità dell'evento.

La circolare del Ministero dell'interno n.11001 del 18/7/2018 individua nuove linee guida relative al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità. La nuova direttiva adottata dal Viminale ha lo scopo dichiarato di semplificare le strategie operative a salvaguardia della sicurezza dei partecipanti alle pubbliche manifestazioni, ma anche rendere la vita più agevole agli organizzatori di eventi e spettacoli di piazza.

Ogni iniziativa è diversa dall'altra, specifica innanzitutto la circolare, e per questo le regole devono essere flessibili e proporzionate.

In sintesi, la nuova direttiva chiarisce che in caso di manifestazioni ed eventi **la previsione delle misure di sicurezza spetterà all'organizzatore dell'evento** e la Prefettura sarà coinvolta dal Sindaco o dal presidente della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo solo se necessario.

Diversamente spetterà al Questore valutare l'importanza dell'evento attivando l'interesse del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

Oltre alla normativa sulla prevenzione incendi le linee guida forniscono indicazioni sugli operatori di sicurezza: non compare più alcun riferimento alla figura dello "steward" ed il focus viene indirizzato sulla figura degli operatori volontari di sicurezza e addetti antincendio in numero adeguato alle caratteristiche della manifestazione.

Con le presenti linee guida si intende dunque focalizzare l'attenzione di ciascuno in merito alla natura degli oneri a carico del soggetto organizzatore che non devono essere vissuti come mero adempimento burocratico ma come misura concreta rivolta a garantire la sicurezza di chi partecipa ad un evento.

Non è necessario variare le nostre abitudini o rinunciare ad organizzare un evento a priori, così come non è necessario interpretare l'eventuale presenza aggiuntiva forze di polizia o appartenenti al sistema sanitario come sintomi di criticità nascoste.

*Il Comandante della Polizia Municipale
Dott. Andrea Arena*

Sommario

Introduzione:	3
1. Disposizioni generali:	7
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE	7
REFERENTE	7
PATROCINIO	7
PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18 T.U.L.P.S.	8
USO DEL LOGO	8
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (ISTANZA IN BOLLO)	9
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE.....	9
PUBBLICITÀ E PROMOZIONE	9
2. Attività di somministrazione/vendita temporanee:	10
ATTIVITÀ TEMPORANEA DI VENDITA	11
ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	12
HOBBISTI E CREATIVI (OPERE DEL PROPRIO INGEGNO)	13
OPERE DEL PROPRIO INGEGNO	13
HOBBISTI.....	15
RICHIAMO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI RIGUARDANTI HOBBISTI E CREATIVI	16
3. Spettacoli e trattenimenti	18
PUBBLICO SPETTACOLO / TRATTENIMENTO.....	18
PRESUPPOSTI NORMATIVI ED INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI DELL'ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO	18
RAPPRESENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI.....	19
INTRATTENIMENTI MUSICALI NEI PUBBLICI ESERCIZI	20
MODALITA' PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE	20
AGIBILITA' DEI LOCALI, DELLE STRUTTURE e ATTREZZATURE	21
MANIFESTAZIONI IN CUI NON E' RICHIESTA L'AGIBILITA'	22
MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE	22
MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE.....	23
FESTE PRIVATE: ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	25
ESPOSIZIONI DI PRODOTTI NON DESTINATI ALLA VENDITA	25
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI	26
SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE).....	27
DIRITTI SIAE	28
SUPERAMENTO DEL RUMORE.....	28
4. Cortei, processioni religiose ed eventi sportivi	29
Per ognuno dei seguenti eventi occorre avanzare richiesta, entro 15 giorni antecedenti alla data dell'evento, alla Polizia Municipale del Comune di Borgo San Dalmazzo al fine dell'emissione di ordinanza di disciplina dei transito veicolare sui tratti di strada coinvolti.	
CORTEI	29
PROCESSIONI RELIGIOSE	29
COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA	29
MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CON CARATTERE EDUCATIVO SENZA FINALITA' DI LUCRO	32
5. Servizi tecnici	33
ALLESTIMENTO STRUTTURE	33
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	33

PULIZIA DELL'AREA	34
SERVIZIO ANTINCENDIO	34
PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI	34

6. Misure di security e safety:..... 35

ADEMPIMENTI ATTINENTI LA SICUREZZA PER CHI INTENDE ORGANIZZARE UN EVENTO	35
PREDISPOSIZIONE PIANO SICUREZZA ED EVACUAZIONE	36

	Allegati	
	<i>Allegato 1 - Circolare della Prefettura di Cuneo del 18.08.2017 Prot. n. /12B.1 AREA I relativa all'applicazione della direttiva Gabrielli</i>	
	<i>Allegato 2 - Circolare della Prefettura di Cuneo del 26.07.2018 Prot. n. /12B.1 AREA I relativa all'applicazione della direttiva Piantedosi</i>	
	<i>Allegato 3 – Organizzazione sanitaria degli eventi e delle manifestazioni programmate</i>	
	<i>Allegato 4 - Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 59-870 – “Recepimento dell' Accordo ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, proposto dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'organizzazione e l' assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.”</i>	
	<i>Allegato 5 - Circolare dei VVFF del 12.03.2014 Prot. n.3794 con oggetto “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibile e autonegozi”</i>	
	<i>Allegato 6 - Linee Guida per l'applicazione , nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare</i>	
	<i>Allegato 7 - LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA'</i>	

1. Disposizioni generali:

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE

Al fine di raccogliere più elementi possibili riguardo all'evento che si intende organizzare è necessario predisporre un documento informativo da sottoporre al Sindaco, all'Assessore competente per materia o direttamente al competente Ufficio Comunale (Manifestazioni, Turismo, Cultura o Polizia Locale), che dovrà descrivere brevemente l'evento che si vuole presentare specificando:

- i dati identificativi dell'**ORGANIZZATORE**;
- i dati identificativi del **REFERENTE-RESPONSABILE**;
- l'indicazione esatta del **TITOLO** che si intende dare alla manifestazione;
- la **TIPOLOGIA** della manifestazione (turistica, culturale, sportiva...);
- il **PROGRAMMA** degli eventi e delle iniziative collaterali;
- gli **SPAZI** richiesti;
- le **DATE** di inizio e conclusione della manifestazione e le date di inizio montaggio e fine smontaggio;
- gli **ORARI** di apertura;
- le **STRUTTURE** che si andranno ad installare (palchi, gazebo, casette di legno...);
- l'elenco di tutti i **PARTECIPANTI** con l'indicazione dell'attività svolta;
- la **PLANIMETRIA eventuale** dell'area, in scala adeguata indicante l'area complessiva, con gli specifici posizionamenti, indicando gli eventuali punti di allaccio ENEL.

Se l'evento è già stato realizzato in anni precedenti o in altre città è consigliabile allegare la documentazione delle passate edizioni (ad es. relazioni finali, rassegna stampa...) per permettere una migliore valutazione dell'iniziativa ed una tempestiva soluzione delle eventuali criticità.

Prima di inoltrare la documentazione è opportuno verificare che l'area richiesta sia disponibile, per evitare che la stessa sia già occupata da altro evento.

REFERENTE

Oltre all'indicazione precisa dell'organizzatore, di fondamentale importanza è l'indicazione del soggetto **REFERENTE – RESPONSABILE** dell'evento (del quale dovrà essere comunicato il recapito telefonico, l'e-mail e/o il fax), per risolvere con immediatezza qualsiasi problema possa presentarsi nelle fasi di preparazione e di svolgimento.

PATROCINIO

La richiesta di **PATROCINIO** o di collaborazione dovrà essere presentata contestualmente alla documentazione informativa riguardante la manifestazione.

Si ricorda che il patrocinio accordato obbliga il beneficiario ad inserire, in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa, la nota: "*La manifestazione/iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo*".

Si precisa che la concessione del patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo non esonera dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni e permessi necessari, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti ed inoltre non comporta l'erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese organizzative, se non espressamente stabilito dal provvedimento di concessione.

PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18 T.U.L.P.S.

L'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza stabilisce che "**I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.** E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata."

Chi intende quindi organizzare una manifestazione soggetta ad autorizzazioni o segnalazioni certificate o comunicazioni allo sportello unico per le attività produttive (previste per trattenimenti e spettacoli, lotterie, fuochi, gare sportive, ecc.) deve **autonomamente** adempiere a tale obbligo.

La comunicazione deve contenere non solo tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell'evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti.

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.

Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni sui modi ed sui tempi di svolgimento della manifestazione: per questo motivo è consigliabile che l'organizzatore della manifestazione contatti gli uffici della Questura preventivamente all'invio di segnalazioni, comunicazioni o domande di autorizzazione al SUAP.

USO DEL LOGO

Per l'uso del **LOGO** del Comune di Borgo San Dalmazzo da utilizzare sul materiale pubblicitario, dovrà esserne fatta specifica richiesta nel documento informativo relativo alla manifestazione ed ottenuta specifica autorizzazione.

Il logo dovrà essere utilizzato, per gli usi consentiti, nella sua integrità, senza la possibilità di estrarre singole figure o di deformare le proporzioni e rispettando i colori prefissati.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (ISTANZA IN BOLLO)

La richiesta di **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO** dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di Borgo San Dalmazzo.

L'ANNULLAMENTO o qualunque **MODIFICA** della manifestazione dovrà essere comunicato tempestivamente per iscritto (posta, fax, e-mail) allo stesso Ufficio.

Gli spazi assegnati non potranno subire variazioni, se non preventivamente concordate ed autorizzate.

L'occupazione di suolo pubblico comporta il pagamento del COSAP secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tributi del Comune.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Il soggetto organizzatore della manifestazione deve provvedere a sottoscrivere idonea polizza assicurativa R.C. con i massimali prescritti dalla legge. La validità di tale polizza deve essere estesa al periodo di permanenza delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o privato di uso pubblico e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti.

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE

Qualora sia intenzione dell'organizzatore pubblicizzare la manifestazione con l'esposizione di **MANIFESTI** e/o **LOCANDINE** in locali pubblici o aperti al pubblico o mediante volantinaggio, prima di effettuare la pubblicità, occorre mettersi in contatto, per concordarne le modalità con l'Ufficio Edilizia e Urbanistica del Comune di Borgo San Dalmazzo.

2. Attività di somministrazione/vendita temporanee:

Il rilascio di un'autorizzazione temporanea non esime l'interessato dal rispetto delle norme fiscali, igienico-sanitarie e delle specifiche normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

In occasione di ciascuna manifestazione l'interessato deve produrre:

- ai fini previdenziali autocertificazione sulla sua iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), o altra gestione INPS. Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli "occasionalisti/hobbisti" hanno, di norma, un'assicurazione previdenziale prevalente che esclude l'iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l'INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali;
- ai fini fiscali, poiché gli operatori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino dovranno essere richiesti i seguenti dati:
 - nome e cognome;
 - codice fiscale;
 - dichiarazione dell'attività principale svolta.

A questi soggetti che esercitano l'attività a titolo occasionale e quindi non professionale non deve essere rilasciato alcun VARA, in quanto lo stesso imprimerebbe una connotazione di continuità esclusa per definizione dal tipo di attività svolta. L'operatore sarà ammesso a partecipare alla singola edizione del mercatino se sarà in grado di produrre la documentazione e le informazioni richieste.

Le domande ai fini del rilascio di autorizzazione temporanea devono pervenire al SUAP del Comune di Borgo San Dalmazzo **tassativamente almeno 30 giorni prima** della data dell'evento.

Sono ammesse esclusivamente le tipologie merceologiche afferenti i generi specificamente individuati dall'Amministrazione Comunale nel provvedimento istitutivo della manifestazione.

Il Comune esamina le richieste di autorizzazione validamente pervenute rilascia il titolo temporaneo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e prende atto della partecipazione degli operatori non professionali ai fini della comunicazione da effettuare in Regione.

ATTIVITÀ TEMPORANEA DI VENDITA

La possibilità di ottenere le autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio nell'ambito di manifestazioni di varia natura è disciplinata nella Regione Piemonte dalla deliberazione di Giunta Regionale 17/12/2001 n. 86-4861, attuativa della legge regionale 12/11/1999 n. 28, e prevede che possano essere rilasciate, a seguito di domanda dell'interessato, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, dal Comune nel quale le stesse si svolgono.

Queste autorizzazioni hanno una natura strumentale e accessoria rispetto alla manifestazione principale e hanno il carattere della "temporaneità", vale a dire della durata temporale limitata allo svolgimento della stessa.

Tale tipologia di autorizzazione è rilasciabile a chi abbia i **requisiti soggettivi, morali e professionali previsti per svolgere l'attività di commercio** e sono accessorie a manifestazioni di natura non commerciale, quindi per esempio a manifestazioni di carattere sportivo (maratone, gare sportive..), culturali (concerti, mostre..), religiose (processioni..) o di altra natura.

Le autorizzazioni temporanee possono essere:

- a. accessorie a manifestazioni di carattere commerciale su area pubblica. E' il caso delle autorizzazioni temporanee che accedono, per esempio, ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, oppure alle fiere a cadenza ultramensile. Per questa tipologia di autorizzazioni temporanee il Comune è tenuto a prevedere gli appositi spazi nell'atto istitutivo del mercato, dopo aver effettuato consultazioni formali con le categorie interessate;
- b. accessorie a manifestazioni di natura non commerciale (a titolo di esempio si segnalano le manifestazioni di carattere sportivo - passaggio del Giro d'Italia, culturale - concerto, religioso - es.: ostensione della Sindone). Non occorre che il Comune effettui consultazioni formali, potendo prevedere discrezionalmente il numero e la tipologia di autorizzazioni temporanee occorrenti, al fine di un migliore servizio all'utenza e di una conseguente migliore riuscita della manifestazione stessa.

Non rientrano nella normativa relativa all'attività di vendita, per definizione, l'attività di esposizione e di scambio e l'attività svolta dagli artigiani che prestano un servizio su area pubblica (es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari - bracciali, magliette - che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico).

L'organizzazione e la gestione di attività di vendita, ovvero di un mercatino, quale servizio aggiuntivo per la buona riuscita di una manifestazione/evento sarà a totale carico di organismi privati secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.° 32- 2642 del 2/4/2001.

Tale soggetto dovrà occuparsi della organizzazione e della gestione del mercatino/manifestazione rimanendo in capo al Comune gli adempimenti relativi a:

- istituzione della manifestazione, con l'indicazione della cadenza temporale di svolgimento, il numero dei posteggi, la destinazione/ripartizione degli stessi fra operatori;
- la definizione dei criteri di assegnazione a parità di punteggio;
- la definizione del regime giuridico dell'attività;
- il rilascio dei titoli autorizzativi.

Non può essere considerata attività strumentale la domanda di partecipazione effettuata dall'organizzatore o da uno dei partecipanti in forma cumulativa a favore di tutti

gli altri partecipanti che pertanto deve essere fatta da ognuno dei soggetti che intende partecipare alle operazioni di vendita e a cui le stesse saranno ascrivibili.

ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Ai sensi dell'art. 41 della Legge 35/2012 l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa **segnalazione certificata di inizio attività** priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art. 19 della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune.

Contestualmente occorre presentare ulteriore SCIA sanitaria presso l'ALS CN1 che può essere di due tipi a seconda del tipo di attività svolta:

1. SCIA per manifestazioni temporanee tipologia A (somministrazione bevande, preparazione e somministrazione panini e alimenti semplici);
2. SCIA per manifestazioni temporanee tipologia B (preparazione/somministrazione di pasti).

Casi particolari:

- Gli operatori del settore alimentare già registrati come catering/banqueting, o strutture mobili (cucine mobili) per la preparazione, in caso di manifestazioni temporanee, dovranno effettuare la segnalazione per la tipologia B, ma non sono soggetti al pagamento del diritto sanitario.
- Le imprese che effettuano vendita e somministrazione di alimenti in forma ambulante dovranno invece effettuare la segnalazione con pagamento del corrispondente diritto sanitario nel caso in cui svolgano attività diverse da quelle oggetto della registrazione di cui già dispongono (esempio: la registrazione di sola vendita di pesci o polli in forma ambulante non autorizza alla cottura durante manifestazioni temporanee che dovrà essere invece segnalata specificatamente).

Sono escluse dall'obbligo di segnalazione le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.

La Regione Piemonte ha dettato una specifica disciplina a livello sanitario per l'attività di somministrazione svolta nel corso di feste, manifestazioni, fiere e sagre. Il 14 gennaio 2012 sono state infatti pubblicate sul BUR apposite Linee Guida disponibili tra gli allegati al presente documento (**Allegato 6**).

HOBBISTI E CREATIVI (OPERE DEL PROPRIO INGEGNO)

In primis occorre fornire strumenti quanto più oggettivi possibili al fine di poter correttamente classificare ciascuna attività come hobbistica o come attività creativa in quanto, va ricordato, l'attività creativa non è sottoposta alla disciplina del commercio ai sensi dell'art.4 c.2 lett. h) del D.Lgs. 114/98.

La Regione Piemonte ha più volte rimarcato che la disciplina relativa alle opere del proprio ingegno, come espressamente previsto dall'art.117 della Costituzione, lettera r, essendo di esclusiva competenza statale non può essere oggetto di disciplina normativa regionale: dunque in relazione alle opere del proprio ingegno occorre fare riferimento alle pronunce che il MISE ha reso pubbliche sino ad oggi.

OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

Un creativo può essere considerato un artigiano che professionalmente od occasionalmente, mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno (ad esempio oggetti fatti quasi interamente a mano). Tali creazioni potrebbero rientrare nelle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore (ad esempio opere letterarie, arti figurative, ecc.). In linea di massima, un hobbista o un creativo (non professionale) è un soggetto che:

- Vende, baratta, scambia, espone, creazioni di modico valore (il valore di ogni singola creazione non può superare € 250,00);
- Svolge tale attività in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
- Per tale attività non supera, in seguito alla vendita dei propri prodotti, l'importo di € 5.000,00.

Nel parere n. 154074 del 9-7-2012, il MISE, ha precisato di non poter considerare come opera dell'ingegno creativo ogni attività che presenti i caratteri dell'artigianato, anche artistico ritenendo che come opere dell'ingegno a carattere creativo potessero intendersi tutte quelle opere frutto del proprio ingegno, prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d'arte e vendute direttamente ai privati.

L'attività artigianale è disciplinata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabilisce requisiti e modalità di esercizio: in particolare l'articolo 4, primo comma, lettera c), dispone che i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura siano individuati con decreto del Presidente della Repubblica.

Nell'allegato al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 sono individuate, infatti, a titolo esemplificativo, quelle attività artigianali, definite alle lettere a), b) e c) del primo comma del citato D.P.R., che rientrano nei citati settori (ad esempio: decorazione del cuoio, lavori di addobbi e apparato, decorazione artistica di stoffe, fabbricazione di modelli in carta e cartone, etc.): ne consegue che le attività indicate nel citato allegato, in quanto attività artigianali, non possono essere considerate anche come opere dell'ingegno creativo.

Il soggetto che intende svolgere l'attività di vendita di tali produzioni, pertanto, deve essere iscritto all'albo delle imprese artigiane, essendo così legittimato a vendere nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti; se intende venderle in forma itinerante o su posteggio dato in concessione il medesimo soggetto dovrà sottostare alle regole del commercio su area pubblica nonché alla concessione di suolo pubblico, quando necessario.

Il MISE osserva, comunque, che potrebbe verificarsi la circostanza che una produzione artigianale possa rappresentare un'opera dell'ingegno a carattere creativo: in questo caso, però, dovremmo essere in presenza di una creazione originale e oggettivamente tale rispetto ad opere dello stesso genere.

Al riguardo la Regione Piemonte, con propria nota del 13/11/2014 rispondendo ad un quesito in merito, specifica che *“Se peraltro la fattispecie oggetto della richiesta di informazioni attiene alla specifica dell’assemblaggio in loco di collanine e/o anelli, accessori di abbigliamento decorati a mano, (cappelli, camicie..) disegni, ritratti, caricature e simili; monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari (decoupage), manufatti e venduti da operatori occasionali cd “hobbisti” su area pubblica, il MISE con nota del 09.07.2012 prot.0154074, ha confermato così come ritenuto dalla Regione Piemonte, che non può essere considerata opera dell’ingegno relativo ogni attività che presenti, nella sostanza, i caratteri dell’artigianato anche artistico, distinguendosi soltanto per il fatto di essere svolta a titolo occasionale. Si ritiene infatti che non possa essere l’occasionalità contrapposta alla professionalità a fare di un’opera artigianale un ‘opera dell’ingegno creativo, ma che sia necessario un carattere di irrepetibilità ben più sostanziale”*.

Dunque in ultima istanza per "opere dell'ingegno a carattere creativo" devono intendersi in senso stretto quelle che possono costituire oggetto di diritto d'autore e dunque le opere letterarie, le opere delle arti figurative (pittura, scultura, grafica), musicali, tecniche e scientifiche e quelle derivanti da un processo produttivo che si ricollega ad un'invenzione brevettata o registrata. In senso lato potrebbero definirsi tali anche le creazioni di valore più modesto, non coperte da una protezione quale brevetto o la registrazione, che siano però frutto di un'elaborazione originale dello scopritore, inventore o autore.

L'esercizio della attività di vendita da parte di un creativo non richiede il rilascio di alcuna autorizzazione comunale fatta salva eventualmente quella per l'occupazione del suolo pubblico ed il rispetto di tutta la normativa fiscale a cui si fa riferimento di seguito. In ogni caso il creativo deve possedere specifici requisiti morali (ad esempio non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale, o per tendenza; non deve aver subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, ecc.).

Per svolgere regolarmente la propria attività occasionale, il creativo dovrà comunque:

- mostrare, a richiesta, una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" (c.d. dichiarazione di vendita temporanea), in cui il creativo dichiara "di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 4, co. 2, lettera h, del D.lgs. n. 114 del 1998) con ulteriore dichiarazione che la vendita è eventualmente effettuata occasionalmente e non si è venditore abituale;
- essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali). Tali ricevute, complete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista, riporteranno la cifra in euro ricevuta dall'acquirente; se l'importo ricevuto supera € 77,46, dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2,00.

HOBBIISTI

L'attività di HOBBISTA è invece espressamente disciplinata, in ultimo, con la legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017" che ha introdotto, tra l'altro, alcune modificazioni alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

In particolare, è stato inserito il Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica) per la disciplina, in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

Nello specifico i nuovi articoli da 11 bis a 11 quinquies, disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale **realizzata dai cosiddetti hobbisti**, caratterizzandola in particolare secondo le seguenti specificità:

- attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale;
- nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- da parte di coloro che pongono in vendita beni:
 - appartenenti al settore merceologico non alimentare;
 - rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
 - di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.
- i venditori occasionali non possono svolgere nell'ambito della Regione Piemonte alcuna attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini.
- ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

L'esercizio di tale attività di hobbista richiede il rilascio di un'autorizzazione temporanea di cui all'art. 11 della L.R. 28/1999 s.m.i. da richiedere preventivamente all'esercizio della propria attività di vendita occasionale.

Inoltre per poter esercitare l'attività di vendita occasionale è necessario effettuare la richiesta del rilascio del tesserino previsto dalla Regione Piemonte al:

- Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
- Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.

In caso di hobbisti i beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti caratteristiche:

- a) sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- b) sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore a euro centocinquanta;
- c) sono beni propri
 - Per "beni propri" si intende:
 - beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che possono essere posti in

- vendita sono, a titolo esemplificativo: 1) “capi di abbigliamento”; 2) “articoli di ferramenta”; 3) “articoli di cancelleria”; 4) “vasellame”.
- beni realizzati dagli operatori **mediante la propria abilità**, trattandosi, nella sostanza, di attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all’albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, *découpage* in genere, assemblati anche in loco.

NOTA BENE: in questo passaggio si può evidenziare la differenza tra il soggetto HOBBISTA che pone in vendita oggetti realizzati con la propria abilità ed un SOGGETTO CREATIVO che pone in vendita opere realizzate e frutto del proprio ingegno creativo!

RICHIAMO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI RIGUARDANTI HOBBISTI E CREATIVI

***PREMESSA:* le informazioni che seguono sono puramente indicative e si rimanda per maggiori e più precise informazioni ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.**

L’attività hobbistica o creativa, per non incorrere in obblighi contributivi e fiscali, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si definiscono "occasionalità" le collaborazioni di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, e per le quali sia previsto un compenso complessivo annuo non superiore ad € 5.000,00 netto (€ 6.250,00 lordo). Sui compensi percepiti come prestazioni occasionali non si applicano né IVA né contributi.

Ai sensi dell’art. 44 del D.L. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, dal 1° Gennaio 2004 tali redditi sono assoggettati al contributo INPS se l’importo annuo è superiore ad € 5.000,00 netto. Tuttavia, i contributi INPS devono essere calcolati solo sulla parte di reddito eccedente i 5.000 euro. Il reddito da lavoro autonomo occasionale è costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (art. 71 D.P.R. 917/1986). Se il committente è un soggetto con partita IVA, rientrano tra i compensi percepiti (e sono assoggettati a ritenuta d’acconto del 20%) anche i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate, ricollegabili alle prestazioni (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21 Marzo 2003, n. 69/E).

Se la vendita o lo scambio avviene tra soggetti privati, l’hobbista o il creativo non ha l’obbligo di rilasciare ricevuta o scontrino fiscale. Al contrario, se la vendita avviene tra l’hobbista/creativo e un committente con partita IVA, in tal caso dovrebbe essere rilasciata dall’hobbista/creativo una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso. La data della ricevuta deve essere la stessa di quella in cui si è ricevuto il pagamento. Sulla ricevuta deve essere applicata una marca da bollo di € 2,00 se l’importo supera € 77,47. Su tale documento viene indicato, oltre al compenso lordo e all’eventuale ritenuta d’acconto, anche l’importo di eventuali rimborsi spese (esenti da IVA e contributi ma soggetti ad eventuale ritenuta d’acconto) cui il lavoratore occasionale ha diritto (ad esempio spese di viaggio, vitto e alloggio). I rimborsi spese non sono soggetti a ritenuta d’acconto se

non è previsto alcun compenso per la prestazione di lavoro occasionale (naturalmente solo se l'importo di tali spese non supera quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale). La prestazione occasionale per ogni singolo committente non può durare più di 30 giorni e deve mantenere sempre le caratteristiche di lavoro saltuario, amatoriale e senza organizzazione di mezzi.

A differenza dell'hobbista, al creativo viene data la possibilità di partecipare ad un numero indefinito di mercatini, sempre rispettando il limite di compensi non superiori ad € 5.000,00 annui (altrimenti sarà necessaria l'apertura di una partita IVA con conseguente obbligo di versamenti dei contributi previdenziali).

Nel caso l'attività creativa rappresenti l'unica attività fonte di guadagni (con un volume d'affari non superiore ad € 4.800,00 lordi), tali introiti non sono soggetti ad alcun obbligo di dichiarazione nel modello Unico. Se, al contrario, si supera la somma predetta, gli incassi dell'attività creativa devono essere dichiarati nel modello Unico, nella sezione L (redditi diversi) tra le prestazioni occasionali. Lo stesso se il creativo percepisce già altri redditi da attività professionale principale da dichiarare. Ad esempio, se un creativo percepisce altri redditi (da dichiarare), i redditi da lavoro creativo occasionale vanno cumulati agli altri redditi e dichiarati nel modello 730 o nel modello Unico.

È bene tenere comunque presente che allo stato attuale non esistono regole generali in base alle quali sia possibile individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità, la valutazione circa l'esistenza dell'uno o dell'altro elemento deve essere fatta caso per caso. Pertanto, ai fini del giusto inquadramento dell'attività svolta dall'hobbista o dal creativo, questi ultimi dovrebbero contattare il proprio commercialista oppure rivolgersi ad un Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, il quale, valutando tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso, potrà fornire agli stessi tutte le delucidazioni del caso.

3. Spettacoli e trattenimenti

PUBBLICO SPETTACOLO / TRATTENIMENTO

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell'art. 68 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 (*Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o intrattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*)

Sovente, accanto e a lato degli eventi di pubblico spettacolo, si svolgono su area pubblica svariate attività collaterali, che verranno illustrate nel prosieguo di questa sintetica trattazione, tra le quali possono essere comprese:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- proiezione di filmati
- giochi di tombola e feste di beneficenza;
- installazione di giostre e attrazioni;

PRESUPPOSTI NORMATIVI ED INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI DELL'ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.).

Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fini della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 Tulp. La Corte Costituzionale, con la sentenza 142 del 15 dicembre 1967 ha ritenuto l'articolo 68 del Tulp in contrasto con l'articolo 17 della Costituzione nella parte in cui prevede l'obbligo della licenza per spettacoli o trattenimenti **quando gli stessi sono organizzati per divertimento o passatempo e se non sono destinati a terzi, e quindi, a fini di lucro.** Sulla medesima lunghezza d'onda la sentenza n.56 del 15 aprile 1970 che statuisce la non necessità della licenza anche per gli eventi da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale.

Più in generale, secondo la Circolare M.I.S.A. 20/11/1982, n. 52, per spettacoli e trattenimenti pubblici possono intendersi **tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico**, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume.

A titolo esemplificativo rientrano pertanto nella nozione di spettacoli o trattenimenti pubblici i trattenimenti danzanti e feste da ballo, le corse di cavalli, i concerti e manifestazioni musicali, gli spettacoli o trattenimenti organizzati nei pubblici esercizi e nei circoli privati, gli spettacoli di arte varia, gli spettacoli viaggianti e spettacoli circensi, le gare di velocità con veicoli a motore ed altri spettacoli e trattenimenti di qualsiasi genere purché organizzati in luogo pubblico o aperto al pubblico e nell'esercizio di un'attività imprenditoriale.

Non sono invece considerati spettacoli o trattenimenti pubblici le manifestazioni politiche, sindacali, elettorali, le funzioni religiose e le cerimonie civili, le conferenze, le fiere ed i mercati, la somministrazione di alimenti e bevande, le manifestazioni sportive e le feste private (che non assumano carattere di pubblico spettacolo), gli eventi culturali, teatrali o aggregativi da parte degli istituti scolastici qualora gli stessi siano rivolti esclusivamente agli studenti.

In relazione al luogo di svolgimento si considera LUOGO PUBBLICO qualsiasi area o spazio liberamente accessibile a chiunque (vie, strade ed altre aree che chiunque può utilizzare senza impedimenti e senza particolari formalità), mentre si considera LUOGO APERTO AL PUBBLICO ogni luogo al quale possono accedere determinate categorie di persone, nel rispetto di formalità prestabilite (discoteca, cinema, stadio, impianto sportivo, ecc.).

La licenza occorre solo quando si tratta di organizzare spettacoli o trattenimenti aventi FINALITÀ IMPRENDITORIALI ovvero quando è previsto:

- 1) lo scopo di lucro, attraverso il pagamento di un biglietto di ingresso o l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- 2) la pubblicità dell'evento;
- 3) l'attrattiva particolare della manifestazione;
- 4) l'utilizzo di attrezzature e strutture all'uopo adatte o l'allestimento di sale appositamente attrezzate.
- 5) la forma abituale ed a favore di terzi

ATTENZIONE: l'elencazione di cui sopra non è esaustiva e non occorre necessariamente che i predetti elementi siano tutti presenti ai fini della configurazione dell'imprenditorialità dell'evento!

RAPPRESENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI

Alla luce delle modifiche introdotte dall'art.164, comma 3 del d.lgs 112/1998 che ha abrogato nell'articolo 68, primo comma, del TULPS le parole "*rappresentazioni cinematografiche e teatrali*" non occorre la licenza di cui al citato art. 68 tulps per dette rappresentazioni. E' in ogni caso sempre richiesta la licenza di agibilità di cui all'art. 80 TULPS (D.M. 19-8-1996) relativa ai luoghi in cui si svolge la rappresentazione.

INTRATTENIMENTI MUSICALI NEI PUBBLICI ESERCIZI

I pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) possono svolgere intrattenimenti musicali a favore della propria clientela, all'interno del locale, **senza la necessità di dotarsi di un ulteriore titolo autorizzatorio, purché l'attività sia accessoria a quella di somministrazione regolarmente autorizzata**, pertanto:

- senza l'apprestamento di elementi tali da cambiarne la natura, trasformando il bar/ristorante in un locale di pubblico spettacolo (accoglimento prolungato della clientela; rimozione di tavoli e sedie; predisposizione di specifiche sale dedicate; collocazione di arredi appositi, come i divanetti; realizzazione di una platea; allestimenti scenici; installazione di impianti di luce tipici delle discoteche; consegna della drink card all'ingresso; presenza di una pista per far ballare i clienti; ecc.);
- senza il pagamento di un biglietto di ingresso, anche se occultato (per esempio tramite l'aumento del prezzo delle consumazioni, in forma fissa o percentuale);
- senza restrizioni all'accesso o forme di filtraggio della clientela, effettuati dal personale all'ingresso;
- senza pubblicità che qualifichi forme di imprenditorialità aggiuntiva o di attrazione autonoma dell'evento, rispetto alla mera attività di somministrazione, destinata a richiamare un pubblico più ampio di quello a cui si rivolge normalmente, anche se esercitati in forma saltuaria, ma ricorrente (per esempio tutti i sabato oppure nei fine settimana).

Qualora si intenda effettuare attività di intrattenimento musicale all'esterno del proprio locale sul plateatico già in concessione, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata, il titolare dell'attività dovrà attenersi alle seguenti procedure anche al fine di non interferire con altri esercizi limitrofi **dovrà presentare al SUAP domanda** di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico precisando le date richieste, la tipologia dell'intrattenimento (concertini dal vivo, piano bar, DJ set, musica diffusa da impianti hi-fi ecc.) e gli eventuali allestimenti previsti. La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'intrattenimento.

È fatta salva la normativa prevista per i pubblici spettacoli, in particolare in materia di sicurezza e di inquinamento acustico.

MODALITA' PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Per eventi su area pubblica che prevedano una capienza fino a un massimo di 200 spettatori e che si svolgono entro le h. 24.00 del giorno di inizio, la licenza di pubblico spettacolo è sostituita da segnalazione certificata di inizio attività presentata sull'apposito modulo disponibile presso il SUAP comunale.

Per consentire lo svolgimento dei controlli da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

La compilazione dei campi e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività. Il Comune, accertato il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, se necessario adotta i dovuti provvedimenti per richiedere e integrazioni documentali o la conformazione dell'attività

alle prescrizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, vieta la prosecuzione dell'attività sanzionando l'eventuale violazione di norme, regolamenti, ordini o discipline.

Per tutti gli eventi non rispondenti alle caratteristiche previste per la SCIA è necessario RICHIEDERE ED OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE presso il SUAP comunale: in assenza della quale non è consentito dare luogo alla manifestazione.

La SCIA o la domanda di AUTORIZZAZIONE si trasmette al SUAP del Comune di Borgo San Dalmazzo, **ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA** e quindi dematerializzata, e deve essere compilata fornendo le indicazioni richieste dagli schemi di modulistica unificata e standardizzata disponibili sul sito internet comunale-

REQUISITI: possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n. 773/1931 e assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia

AGIBILITA' DEI LOCALI, DELLE STRUTTURE e ATTREZZATURE

Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli servono quasi sempre strutture o attrezzature di vario genere che possono essere fisse, come nel caso dei teatri o dei cinema, oppure mobili, come nel caso di spettacoli in luoghi usati estemporaneamente come (si pensi a tendoni, impianti elettrici e di amplificazione, pedane, palchi e così via).

Tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa.

L'art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: *“L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”*.

La norma, tuttora attuale, subordina l'effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della **dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo**, cioè di quel documento che attesta le condizioni di **solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti**.

Trattasi dunque di atto di verifica dichiarativo/certificativo dell'idoneità dei luoghi (e non di licenza come talvolta viene impropriamente definita) rilasciato da un'apposita Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione, da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano completamente approntati con impianti ed attrezzature.

L'agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze.

L'agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo nel biennio, a condizione che lo stesso si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come accade sovente nelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica: in questi casi è sufficiente una certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.

MANIFESTAZIONI IN CUI NON E' RICHIESTA L'AGIBILITA'

Il DM 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), al comma 2 dell'art. 1, esclude dal campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 0,80 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

Le rigidità previste dalla norma hanno tuttavia spinto il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi a proporre l'eliminazione del limite di altezza di 0,80 metri contenuto nel decreto, ritenendo questo limite "non rilevante ai fini della prevenzione incendi". La proposta è stata recepita con il DM 18 dicembre 2012, il quale ha eliminato dal testo originario del DM 19 agosto 1996 ogni riferimento all'altezza del palco nelle manifestazioni pubbliche. Ad oggi, quindi, sono esclusi dal campo di applicazione del DM 19 agosto 1996 "i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti", anche nel caso di palchi di altezza superiore a 0,80 metri.

Con Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24/12/2014 sono emanate istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (Cd. Decreto Palchi). Detta circolare specifica che sono escluse dall'applicazione del Decreto Interministeriale e dall'applicazione del Capo I del Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. il montaggio e lo smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse con altre strutture o supportanti altre strutture.

Rimangono invece valide, per i predetti luoghi all'aperto, le prescrizioni previste nel Titolo IX del DM 19 agosto 1996. Nel caso quindi di una manifestazione pubblica a carattere temporaneo (anche quando non si configuri come manifestazione di pubblico spettacolo) sono previste come obbligatorie la dichiarazione di collaudo statico annuale del palco da parte di professionista abilitato e la dichiarazione di corretto montaggio, oltre alle certificazioni di idoneità statica delle strutture allestite e dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) **in caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso (ad esempio un cortile o capannone) con capienza pari o inferiore a 200 persone il parere**, le verifiche e gli accertamenti da parte della

Commissione di Vigilanza **sono sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo** degli ingegneri, architetti o geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e la conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, la sicurezza e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.P.R. 311/2001.

ATTENZIONE: per i locali con capienza fino a 200 persone, l'art. 4 c.1 lett. C) del D.Lgs. n.222/2016 ha modificato il D.P.R. 331/2001 aggiungendo anche “**il parere**” tra gli atti sostituibili da una relazione tecnica a firma di un professionista. In precedenza, relativamente a tali locali, la sola verifica ad opera realizzata era demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre restava demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto.

In ogni caso la relazione tecnica non costituisce di per se licenza ex art.80 TULPS la quale deve sempre essere rilasciata dai competenti Uffici comunali.

MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE

In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile o capannone con **capienza superiore a 200 persone** occorre il **parere di agibilità** rilasciato dalla C.C.V.L.P.S. su richiesta dell'interessato **almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.**


PROCEDURA SEMPLIFICATA PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO E SPETTACOLI NEI PUBBLICI ESERCIZI

Nella GU n. 303 del 30/12/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (**c.d. Decreto Milleproroghe 2024**) che, all'articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 01:00 del giorno seguente, destinati a un massimo di 2.000 spettatori (il Milleproroghe 2024 **ha elevato da 1.000 a 2.000 spettatori la soglia prevista dal precedente Milleproroghe - DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 198 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI”**), è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle previste dichiarazioni, oltre da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno con il D.M. 19 agosto 1996. Sono esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. Non sarà più necessario acquisire il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

ATTENZIONE PERO': con circolare n. 15015 del 7 maggio 2024 il Ministero dell'Interno rileva che la procedura semplificativa sopra indicata si applica esclusivamente ad esibizioni coreutiche **a cui il pubblico assiste in modo passivo, escludendo di fatto tutti gli eventi in cui si effettua trattenimento e limitando dunque le semplificazioni ai soli casi di pubblico spettacolo.**

Con riferimento, poi, ai limiti di durata per lo svolgimento degli spettacoli previsti dall'art. 38-bis, il Ministero dell'Interno ha fornito un'interpretazione molto restrittiva rispetto al testo letterale dell'art. 38-bis: nella circolare n. 15015 del 7 maggio 2024 l'arco di tempo indicato dalla norma per poter applicare la procedura semplificata allo svolgimento di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali (compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente) “**debba intendersi come riferito ad un unico evento**”, mentre **devono ritenersi esclusi “dal campo di applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.”**



FESTE PRIVATE: ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Sulla base delle sentenze richiamate al paragrafo “PRESUPPOSTI NORMATIVI ED INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI DELL'ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO” NON SONO RICHIESTE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA per eventi organizzati in luoghi non esposti al pubblico, non organizzati nell'esercizio di attività imprenditoriale ma esclusivamente al fine di un comune divertimento o passatempo.

Nel caso in cui l'organizzatore di un evento rientrante in tale fattispecie desideri richiedere la **concessione all'utilizzo dei locali comunali**, si rimanda ai relativi regolamenti consultabili nella sezione “DEMANIO E PATRIMONIO” all'indirizzo internet: <http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/regolamenti.html>.

L'Ufficio delle Concessioni degli Immobili Comunali è collocato presso l'Ufficio Segreteria al primo piano del Municipio in Via Roma n. 74. Responsabile dell'Ufficio è il Sig. Piovano Lorenzo. Tel. 0171-754111 email: info@comune.borgosandalmazzo.cn.it.

L'ufficio cura i procedimenti riguardanti le concessioni all'utilizzo temporaneo dei seguenti beni immobili patrimoniali disponibili: Auditorium Città di Borgo San Dalmazzo, Sala del Consiglio Comunale, Sala polifunzionale interna alla Biblioteca Civica “Anna Frank” (lato nord) idonea ad ospitare incontri culturali, Orti Urbani, Locali comunali siti presso il Condominio denominato “La Piazzetta”, al civico n°9/A di Via Don Orione, locali adibiti a sede delle associazioni culturali e sociali posti nell'edificio ex Casa di Riposo “don Roaschio”, Area attrezzata “Bongioanni-Bertarione”;

Per eventi rientranti in tale fattispecie (per il quale non sono dunque necessari provvedimenti di polizia amministrativa) l'organizzatore dovrà rivolgersi esclusivamente all'ufficio sopra indicato per ricevere tutte le informazioni relative alla richiesta della concessione all'uso (modalità, allestimenti, rispetto della normativa anti-incendio, valutazione dei rischi connessi all'evento ecc.) e relativamente alla predisposizione della relazione di sicurezza (security e safety) collegata all'evento.

Il provvedimento di concessione all'utilizzo dei sopra indicati locali, ove non espressamente previsto il rilascio della licenza di agibilità ex art.80 tulps, costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'evento secondo quanto disposto dal D.M. 19 agosto 1996 finalizzato alla prevenzione degli incendi ed al raggiungimento dei primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni nei locali di trattenimento e pubblico spettacolo.

ESPOSIZIONI DI PRODOTTI NON DESTINATI ALLA VENDITA

La sola esposizione senza vendita è attività che soggiace alla sola formalità della SCIA in virtù della seguente norma non abrogata: art.208 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" che recita:

“Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.”

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Si definiscono manifestazioni di sorte locali, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430, le lotterie, le tombole, le pesche o i banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra occorre presentare specifica istanza almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle stesse all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato il quale nei trenta giorni successivi esamina la pratica. Trascorsi i trenta giorni l'istanza di cui sopra dovrà essere presentata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune.

Per **lotteria** deve intendersi la manifestazione di sorte locale effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.

Per **tombola** deve intendersi la manifestazione di sorte locale effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dall'uno al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.

Per **pesche o banchi di beneficenza** deve intendersi la manifestazione di sorte effettuate con vendita di biglietti.

Tombole, pesche o banchi di beneficenza all'interno di feste o sagre a carattere locale possono essere organizzate da Enti morali, ONLUS, associazioni, comitati assistenziali, culturali ricreativi e sportivi a condizione:

- che le tombole abbiano premi che non superino complessivamente €.12.911,42;
- che l'importo complessivo dei biglietti della lotteria non superi complessivamente €.51.645,69 e la vendita dei biglietti sia limitata al territorio della provincia;
- che le pesche od i banchi di beneficenza: abbiano un ricavato che non ecceda la somma di €.51.645,69 e la vendita dei biglietti sia limitata al territorio comunale e la vendita dei biglietti sia limitata al territorio comunale;
- che venga richiesto il nulla osta all'Ispettorato Compartimentale del Monopolio di Stato da inoltrare 60 giorni prima;
- che venga inoltrata, 30 giorni prima, una comunicazione alla Prefettura di Cuneo e al Comune di Borgo San Dalmazzo per conoscenza.

Adempimenti successivi allo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale:

- entro i 15 giorni successivi alla data dell'evento deve essere inviato a comune e prefettura il processo verbale relativo alle operazioni di chiusura dell'evento stesso;
- come da indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello della data dell'evento, occorre procedere al versamento relativo alla ritenuta del 10% sul valore dei premi messi in palio. Detto versamento può essere effettuato, entro i termini sopra indicati, compilando la sezione erario del modello F24 ed indicando il codice tributo 1046 corrispondente a "ritenute su premi delle lotterie tombole pesche o banchi di beneficenza".

SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE)

Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti di divertimento. L'elenco completo delle attrazioni è consultabile sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il cittadino che intende avviare l'attività di spettacolo viaggiante dopo aver acquistato l'attrazione richiede al comune di residenza la licenza prevista dall'articolo 69 del Tulpas valida su tutto il territorio nazionale. Tale licenza però non consente automaticamente l'installazione dell'attrazione su tutto il territorio nazionale, ma la possibilità di richiedere, in qualsiasi comune, il rilascio della licenza di installazione ed esercizio di cui all'articolo 68 Tulpas con validità limitata al solo periodo di esercizio e previo rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Per **installazione ed esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante** (D.M. 18 maggio 2007) si intende il posizionamento sul territorio comunale delle attrazioni, quali ad esempio giostre, miniseggiolini, autoscontro, rotonda tiri vari. L'elenco completo delle attrazioni è consultabile sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali. Qualora si intendano esercitare attrazioni di cui all'elenco ministeriale degli "Spettacoli viaggianti", tali attrazioni dovranno ottenere apposita autorizzazione previa presentazione di istanza correlata dall'assenso dell'organizzatore della manifestazione con l'esatta ubicazione delle attrazioni.

Annualmente il Comune definisce con apposita delibera di Giunta le aree disponibili per installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.

Per l'installazione e l'esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante occorre presentare domanda al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune disponibile sul del sito internet <http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/> alla sezione SUAP allegando la documentazione richiesta. L'autorizzazione rilasciata dal SUAP, al termine dell'istruttoria, consente l'installazione e l'esercizio delle attrazioni nel periodo e nel luogo individuati.

Per lo svolgimento dell'attività occorre:

- possesso della licenza di spettacolo viaggiante ex. 69 Tulpas riferita all'attrazione che si intende installare;
- collaudo delle attrazioni valido per l'anno in corso, redatto da un tecnico abilitato;
- assicurazione dell'attrazione;
- certificato di corretto montaggio rilasciato da professionista abilitato iscritto al rispettivo ordine professionale (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali) o dallo stesso esercente, se in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- codice identificativo dell'attrazione e libretto d'esercizio;

L'esercente che voglia esercitare la propria attrazione di spettacolo viaggiante sul territorio comunale oltre alla autorizzazione descritta dovrà munirsi della concessione del suolo pubblico, da richiedersi all'Ufficio Tributi del Comune.

Per i parchi divertimenti e i circhi deve essere verificata l'**agibilità**, ai sensi dall'articolo 80 del R.D. n. 773/1931, dalla competente Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Se la capienza dell'installazione è non superiore alle 200 persone l'agibilità è attestata da relazione rilasciata da professionista abilitato iscritto al rispettivo ordine professionale.

Il decreto SCIA 2 (Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222) fa chiarezza sulle autorizzazioni di spettacolo viaggiante e parchi divertimento. La Tabella A allegata a detto decreto, al punto 56, conferma che le autorizzazioni per attività di spettacolo viaggiante **SONO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE** con eccezione fatta per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio che rappresentano un'ipotesi più unica che rara per lo spettacolo viaggiante e che è stata prevista con finalità di semplificazione amministrativa per tutt'altro genere di eventi.

DIRITTI SIAE

L'organizzazione di spettacoli musicali implica l'apertura della pratica SIAE. Qualora un pubblico esercizio intenda utilizzare diffondere musica durante la propria attività (tramite apparecchi radiofonici, altri apparecchi audio, televisori ecc.) dovrà ottenere specifico permesso SIAE. Per la musica di sottofondo il compenso per diritto d'autore si corrisponde tramite abbonamento annuale o periodico. Per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti e il pagamento del Diritto d'Autore rivolgersi agli Uffici territoriali oppure accedere al Portale Musica d'ambiente.

Dal permesso per musica di sottofondo sono escluse le altre tipologie di utilizzazioni che possono avere luogo nei pubblici esercizi come, ad esempio, feste da ballo ed esecuzioni dal vivo, in quanto nei suddetti casi la diffusione delle opere non ha funzione di mera sonorizzazione dei locali ma costituisce attrattiva o richiamo per la clientela.

Per sottoscrivere il permesso e per ulteriori informazioni puoi rivolgerti agli Uffici SIAE territoriali oppure utilizzare i servizi online.

Si ricorda che per la diffusione di musica di sottofondo nei pubblici esercizi sono dovuti, oltre al diritto d'autore, anche i compensi spettanti ai produttori fonografici ed agli artisti interprete ed esecutori. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli esercenti, le organizzazioni rappresentative degli aventi diritto hanno dato il mandato alla SIAE di svolgere - per loro conto - l'attività di riscossione di detti compensi.

In ogni caso in cui si intenda utilizzare radioriceventi, filodiffusione, riproduttori musicali, apparecchi televisivi, cinebox, juke-box, fonovisori, videoregistratori, telericeventi e dar luogo a esecuzioni musicali con strumenti meccanici si dovrà evitare di recare disturbo o danno a terzi.

SUPERAMENTO DEL RUMORE

In riferimento all'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e all'art. 5 comma 5 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", è possibile ottenere per lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, la relativa autorizzazione che permette di andare in deroga ai limiti acustici contemplati dalla vigente normativa.

La domanda di autorizzazione opportunamente compilata va consegnata all'Ufficio Ambiente del Comune di Borgo San Dalmazzo **almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione.**

4. Cortei, processioni religiose ed eventi sportivi

Per ognuno dei seguenti eventi occorre avanzare richiesta, entro 15 giorni antecedenti alla data dell'evento, alla Polizia Municipale del Comune di Borgo San Dalmazzo al fine dell'emissione di ordinanza di disciplina dei transito veicolare sui tratti di strada coinvolti.

CORTEI

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del R.D. n.773/31 i promotori di una riunione o di un corteo civile in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso entro tre giorni prima al Questore.

Per effettuare tale comunicazione è possibile utilizzare il modulo reperibile presso gli uffici della Polizia Municipale.

PROCESSIONI RELIGIOSE

Il promotore della processione religiosa da svolgersi nelle pubbliche vie o che svolge funzione religiosa in luogo pubblico fuori dai luoghi destinati al culto deve darne preavviso ai sensi dell'art. 25 del TULPS, almeno tre giorni prima, al Questore.

Per effettuare tale comunicazione è possibile utilizzare il modulo reperibile presso gli uffici della Polizia Municipale.

COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

Per tutte le gare sportive (gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato, di lotta e simili) deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione), occorre allegare copia del regolamento del gioco ai sensi dell'art. 121 Reg. di esecuzione del TULPS.

Per tutte le manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione) ai sensi dell'art. 123, c. 1, del Reg. di esecuzione del TULPS.

Qualora la manifestazione sportiva assuma carattere di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, i promotori devono inoltre munirsi della licenza prescritta dall'art. 68 del TULPS (Licenza per trattenimenti pubblici di cui ai paragrafi precedenti) (Reg. applicativo del TULPS art. 123, c.2).

Discorso a parte va fatto per le gare podistiche, skiroll o equestri su strada e per le competizioni ciclistiche su strada che possiamo generalizzare nella fattispecie delle **competizioni sportive su strada**.

In prima istanza, al fine di determinare i relativi adempimenti occorre effettuare una classificazione in:

1. cicloraduni, gran fondo, mediofondo **non competitive**, escursioni ecologiche, passeggiate;
2. gare ciclocross, gare mountain bike;
3. gare su strada, gran fondo, medio fondo **competitive**, duathlon e triathlon;

Per ciò che concerne il punto 1: se si svolgono a marcia libera od autogestiti ed a concentrazione, va fatta la comunicazione in carta libera ai Comuni attraversati ed ai Carabinieri. L'iniziativa si deve svolgere nell'osservanza del Codice della Strada (CdS) ed i singoli partecipanti rispondono personalmente in caso di infrazione alle norme del CdS. La **comunicazione** viene fatta per la presa d'atto e va presentata **almeno 30 giorni dell'evento** all'Ufficio Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo.

In caso di partenze-ritrovo-arrivo dei partecipanti in aree pubbliche, va fatta la domanda di occupazione di suolo pubblico all'Ente proprietario. In caso di partenza in aree private, è necessario richiedere il consenso al proprietario dell'area.

Per ciò che concerne il punto 2: se non interessano tratti stradali di alcun tipo, esse non hanno l'obbligo della richiesta di autorizzazione, ma è opportuno effettuare una comunicazione in carta libera della manifestazione e del percorso. Se si parte da aree pubbliche è necessario fare domanda per l'occupazione di suolo pubblico all'Ente proprietario della strada. **Se il percorso di gara interessa strade comunali, vicinali, provinciali, statali, va fatta domanda di autorizzazione in bollo come fosse una gara ciclistica su strada (si veda il punto successivo).**

Inoltre per i percorsi completamente sterrati vanno richieste le autorizzazioni dei proprietari dei sentieri, mulattiere ed altro.

Per ciò che concerne il punto 3 va ricordato che **per svolgere competizioni su strada servono sempre l'autorizzazione e l'ordinanza di viabilità**, se manca una di esse è bene non dare il via alla gara.

- a) Quando la gara si svolge in un solo Comune e le strade percorse sono solo Comunali ed urbane si fa domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune interessato (in bollo) ed esso emette l'autorizzazione e l'ordinanza di viabilità (in bollo), con indicate tutte le norme da osservare.
- b) Quando una gara si svolge in un solo Comune ma sono interessate strade Provinciali, allora la domanda di autorizzazione va inviata alla Provincia di competenza che emette l'autorizzazione: l'ordinanza di viabilità in questo caso è emessa dalla Prefettura.
- c) Quando la gara interessa due o più Comuni, la richiesta di autorizzazione va fatta alla Provincia che rilascia l'Autorizzazione mentre la Prefettura rilascia l'ordinanza di viabilità;
- d) Quando la gara attraversa più Province ma parte ed arriva nello stesso punto (gare in linea, gran fondo, con stesso punto di partenza ed arrivo) la richiesta di autorizzazione va fatta alla Provincia di partenza, che ne emette l'autorizzazione, mentre la Prefettura ne emette l'ordinanza di viabilità.

In tutti i casi è bene sempre dare comunicazione a tutti i Comuni e Province coinvolte, ai Comandi Polizia Municipale, Carabinieri, Questura e Prefettura.

L'istanza di cui al punto a) deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima della data prevista per la competizione utilizzando il modello disponibile nella apposita sezione del sito internet comunale.

Oltre al programma della gara (approvato dalla F.C.I. o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza della Società organizzatrice) e alle informazioni relative alla sospensione temporanea del traffico o alla limitazione della circolazione stradale, l'istanza deve contenere, anche nel caso in cui non si utilizzi il modello sopra indicato, la dichiarazione con la quale la Società organizzatrice si impegna a:

- provvedere all'allestimento del percorso di gara e all'installazione della segnaletica informativa prevista (senza creare ostacoli alla regolarità del traffico) con rimozione, al termine della corsa, di tutti i cartelli affissi lungo il percorso e ripristino del preesistente stato dei luoghi;
- assicurare una costante assistenza sanitaria con presenza di idoneo servizio sanitario e di personale medico in grado di intervenire in caso di necessità;
- assicurare il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di proprio personale appositamente incaricato e abilitato;
- garantire la tutela della strada, dei relativi manufatti e delle pertinenze, con assicurazione che non saranno arrecati danni di alcun tipo alla sede stradale ed alla segnaletica e che si provvederà a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada a causa della manifestazione effettuata;
- assumersi ogni responsabilità, sia civile sia penale, di ogni danno arrecato alle strade e ai loro accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere, verificatesi durante o in conseguenza della competizione sportiva, esonerando il Comune di Borgo San Dalmazzo da ogni e qualsiasi molestia o spesa, che comunque potessero derivarle da parte di terzi.

N.B.: Nell'istanza deve essere inclusa la dichiarazione con la quale l'Organizzatore assicura di aver verificato l'intero percorso di gara (con sopralluogo effettuato da proprio personale) e rileva che le attuali condizioni delle strade interessate sono compatibili con il tipo di velocipede partecipante e idonee allo svolgimento della corsa, mantenendo sollevata ed indenne il Comune di Borgo San Dalmazzo da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, verificatesi durante o in conseguenza della competizione.

All'istanza devono essere allegati:

- n. 1 copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità (solo qualora l'istanza venga presentata per posta, via fax o tramite un incaricato diverso dal sottoscrittore);
- programma della manifestazione debitamente approvato dalla Federazione o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
- tabella di marcia;
- rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara, precisando i nomi delle strade e allegando la relativa planimetria;
- polizza di assicurazione della responsabilità civile e danni derivante da competizioni sportive stipulata per la gara in argomento e in corso di validità;
- eventuale richiesta della presenza da parte della polizia municipale: si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo successivo alla sezione *PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI*

MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CON CARATTERE EDUCATIVO SENZA FINALITA' DI LUCRO

Per tutte le **manifestazioni sportive con carattere educativo**, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, vi è l'obbligo di dare preventiva comunicazione all'autorità di P.S. con preavviso di almeno 3 giorni prima dell'inizio della manifestazione, inviando una comunicazione ai sensi art. 123 Reg. T.U.L.P.S.

La comunicazione va presentata o spedita al Sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo per mezzo dell'ufficio protocollo del Comune indirizzandola per conoscenza alla Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo e alla locale Stazione Carabinieri compilando l'apposito modulo reperibile presso gli uffici della Polizia Municipale.

Alla comunicazione deve essere allegato il programma dell'evento e copia del documento di identità valido del richiedente e dell'eventuale delegato.

5. Servizi tecnici

ALLESTIMENTO STRUTTURE

Le strutture andranno posizionate nei luoghi e con i limiti attribuiti dalla concessione di suolo pubblico rilasciata.

Si ricorda che si dovrà sempre garantire lo spazio libero per il passaggio dei mezzi di soccorso (larghezza m.3,50).

Tutti coloro che intendono servirsi di strutture che necessitano di **INSTALLAZIONE IN LOCO**, dovranno essere muniti di:

- dichiarazione di corretto montaggio delle strutture;
- in caso di montaggio di palchi questi ultimi dovranno essere collaudati (se l'altezza supera gli 80 cm.);
- l'allestimento di tensostrutture (gazebo, tendoni bifalda...) prevede che le stesse siano corredate di "atto di omologazione", marchio o dichiarazione di "conformità" ed idonea dichiarazione attestante la regolarità dell'installazione in conformità alle modalità previste dall'atto di omologazione;
- la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e termici ai sensi della legge n. 46/90.

L'organizzatore dovrà usare **MATERIALI IGNIFUGHI** ed impianti e materiali elettrici a norma.

È vietata l'introduzione, nell'area della manifestazione, di materiali esplosivi, asfissianti e detonanti e di quant'altro potenzialmente pericoloso o particolarmente infiammabile (es. paglia, teloni non ignifughi).

Le aree dovranno essere riconsegnate in perfetto stato sia fisico sia di pulizia, rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette, scatole, imballaggi e ogni altro materiale usato per l'allestimento.

In ogni momento, copia della documentazione tecnica relativa al corretto montaggio delle strutture deve essere a disposizione del personale preposto al controllo di tale normativa.

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

A cura dell'organizzatore, tramite **ELETTRICISTA QUALIFICATO**, andrà realizzato l'impianto interno e l'allacciamento, debitamente autorizzato, al punto di distribuzione ENEL più vicino.

Particolare attenzione va posta nell'uso di prolunghe e prese multiple che non dovranno intralciare la percorribilità interna ed esterna degli stand.

Nella fase di dis-allestimento bisognerà avere cura di procedere al preventivo distacco della tensione dall'impianto elettrico.

Gli impianti per l'energia elettrica dovranno essere realizzati seguendo le *normative e circolari in materia di prevenzione incendi* (reperibili sul sito www.vigilidelfuoco.it). In ogni momento, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, deve essere a disposizione del personale preposto al controllo di tale normativa.

Per qualsiasi richiesta di informazioni in materia, occorre fare sempre riferimento

all'Ufficio Opere Pubbliche, gestione degli immobili e degli impianti tecnologici.

PULIZIA DELL'AREA

E' necessario concordare con il servizio ambiente comunale la pulizia dell'area qualora si preveda una produzione di rifiuti.

I rifiuti prodotti non dovranno in alcun modo essere abbandonati sul suolo pubblico, ma posti, sempre, in appositi sacchi a perdere ben chiusi.

E' obbligatorio munirsi di uno o più supporti rigidi portasacchi che dovranno essere presenti in rapporto alla superficie occupata ed al tipo di attività presente (mostra, vendita prodotti confezionati, mescita, etc.).

Si ribadisce che le aree dovranno essere riconsegnate in perfetto stato sia fisico sia di pulizia rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette e ogni altro materiale usato per l'allestimento. In caso siano stati predisposti palchi, pedane e tribune, ad avvenuto smontaggio/rimozione, si dovrà provvedere all'asporto dei rifiuti accumulati sotto le strutture.

Eventuali pulizie straordinarie e/o non previste dovranno essere concordate con l'ufficio Ambiente.

SERVIZIO ANTINCENDIO

Il numero del Pronto Intervento VV.FF. è il 115.

Per informazioni e dettagli tecnici, consultare le *normative e circolari in materia di prevenzione incendi* (reperibili sul sito www.vigilidelfuoco.it).

PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI

L'art. 22 comma 3 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 così come modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 testualmente recita ***“A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso....”***.

La normativa sopra citata è stata recepita dal Comune di Borgo San Dalmazzo con la Deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 20/03/2018 mediate approvazione di specifico disciplinare e tariffario che potrà essere richiesto presso gli Uffici del Comando di Polizia Municipale del Comune.

In virtù di tali disposizioni normative i soggetti promotori di manifestazioni e/o attività di carattere privato

- per le quali l'Amministrazione Comunale (nella persona del Sindaco o dell'Assessore competente) non ravvisi un interesse pubblico specifico;
- per le quali siano necessarie prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

sono tenuti ad inoltrare specifica domanda utilizzando il modello disponibile in allegato al disciplinare sopra citato, reperibile sul sito internet comunale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerate di pubblico interesse le PUBBLICHE iniziative che si svolgono nel territorio comunale qualora aventi finalità di promozione sociale, di aggregazione e sostegno reciproco, culturali, sportive, artistiche, storiche, scientifiche, ambientali, umanitarie.

La domanda dovrà essere consegnata a mani proprie del richiedente all'ufficio protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo o trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it: in tale ultimo caso la stessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale del soggetto richiedente.

6. *Misure di security e safety:*

Per *safety* si intende l'insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Il termine *security* fa invece riferimento ai servizi di ordine e sicurezza pubblica "sul campo" ovvero a quanto di competenza delle forze di polizia a garanzia dell'ordinato svolgimento dell'evento.

Quello che si vuole evitare con questo strumento di *soft law*, è il ripetersi, in caso di incidente vero o simulato, di conseguenze dannose che per la mancanza di adeguate misure di sicurezza rischiano di diventare estremamente cruente per chi partecipa ad un evento.

Dopo il ridimensionamento di alcuni grandi eventi, capaci di attirare decine di migliaia di persone, l'azione preventiva del Ministero dell'Interno si sta indirizzando a pioggia su tutti i Comuni e per ogni tipo di manifestazione: piccola o grande essa sia con adempimenti **proporzionati alla complessità dell'evento**.

ADEMPIMENTI ATTINENTI LA SICUREZZA PER CHI INTENDE ORGANIZZARE UN EVENTO

In relazione a quanto sopra illustrato sono state emanate:

- la direttiva del Ministro dell'Interno NR.555/OP/0001991/2017/1 datata 7/6/2016;
 - la circolare U.0011464.19-06-2017 del Dipartimento dei vigili del fuoco datata 19/6/2017;
 - la circolare N. 11001/110(10) del Ministero dell'interno datata 28/7/2017 cosiddetta "Gabrielli";
 - la Circolare n. 11001 del Ministero dell'interno datata 18/7/2018 (Cd. Piantedosi);
- oltre alle disposizioni che ogni Prefettura a diramato agli enti interessati sul territorio.

Tali disposizioni pongono sostanzialmente a carico del **RESPONSABILE** dell'evento (ovvero di chi si occupa materialmente dell'organizzazione di un pubblico evento) gli adempimenti riguardanti le misure di Safety da predisporre che si concretizzano nella predisposizione di una relazione di sicurezza (per gli eventi a basso rischio) ed un piano di sicurezza ed evacuazione (per gli eventi a rischio elevato) **proporzionato all'entità dell'evento che si intende organizzare** ricordando in questa sede che **nessun evento ne è escluso a priori**.

Nella circolare 11001 datata 18/7/2018 del Ministero dell'interno sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in **manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto** in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **NON ASSOGGETTATE ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773** (Cfr. SEZIONE AGIBILITA' DEI LOCALI, DELLE STRUTTURE e ATREZZATURE).

PREDISPOSIZIONE PIANO SICUREZZA ED EVACUAZIONE

Come sopra accennato le vigenti disposizioni pongono a carico di chi organizza un pubblico evento tutti gli adempimenti riguardanti le misure di Safety.

Tali adempimenti, che riguardano ogni tipologia di evento, devono essere conosciuti e presi in considerazione da chi organizza una manifestazione e si concretizzano nella predisposizione di un piano di sicurezza che è necessario presentare all'ufficio comunale che si occupa dell'organizzazione dell'evento.

PER OGNI TIPO DI MANIFESTAZIONE: la valutazione del rischio deve necessariamente prevedere due passaggi enunciati nella circolare ministeriale:

1. valutazione del rischio sanitario legato all'evento e nell'adozione delle relative misure.

➔ ➔ ➔ LEGGERE ATTENTAMENTE L'ALLEGATO 3 AL PRESENTE DOCUMENTO ← ← ←

2. valutazione del rischio riguardante le misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

➔ ➔ ➔ LEGGERE ATTENTAMENTE GLI ALLEGATI 1 E 2 AL PRESENTE DOCUMENTO. ← ← ←

Alla luce delle predette circolari per le manifestazioni temporanee all'aperto con presenza di pubblico e che, anche in base alla valutazione delle precedenti edizioni, presentino un basso rischio Safety si potrà procedere alla predisposizione della COMUNICAZIONE/RELAZIONE ILLUSTRATIVA SEMPLIFICATA secondo il modello disponibile sul sito internet comunale.

Per le manifestazioni temporanee all'aperto ed al chiuso con presenza di pubblico rilevante o dalla cui valutazione del rischio Safety emergano particolari criticità si dovrà

procedere alla predisposizione di un piano di sicurezza più articolato predisposto da un tecnico specializzato nella predisposizione di tale documentazione che richiede valutazioni di periti esperti e qualificati.

In ogni caso, che si tratti di relazione semplificata o di piano di emergenza dovranno innanzitutto essere descritte le caratteristiche fondamentali della manifestazione che si intende svolgere. A titolo esemplificativo se si tratta di una fiera o un concerto dovrà essere descritta attentamente la località ove questa si svolgerà, con una presentazione precisa dello stato dei luoghi, se vi è un corteo, dovrà essere individuato il percorso che questo intende seguire, la durata della manifestazione e la stima dei partecipanti, al fine di predisporre tutte le necessarie cautele per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla viabilità, dovrà essere richiesta **entro il termine di 15 giorni antecedenti all'evento** la prescritta ordinanza comunale di regolamentazione della viabilità (articolo 5, codice della strada) con la quale sarà disposta in particolare la chiusura del traffico nell'area interessata dall'evento: le strade dovranno essere liberate da qualsiasi arredo urbano. Le limitazioni di cui sopra hanno lo scopo di creare un'area di sicurezza a ridosso delle strade interessate dalla festa, che consentano sia il deflusso delle persone presenti sia l'accesso dei mezzi di soccorso.

Gli eventuali posizionamenti di aree di ristoro lungo il percorso della manifestazione non dovranno costituire ostacolo verso le vie d'esodo, al passaggio dei mezzi di soccorso e alla fruizione della manifestazione da parte della popolazione, pertanto tutti gli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro possa costituire ostacolo) dovranno essere rimossi in caso di necessità.

Una volta predisposta la relazione semplificata o il piano di sicurezza e verificati i contenuti dello stesso con il responsabile dell'Ufficio Comunale interessato, **lo stesso dovrà preventivamente essere sottoposto all'approvazione del Sindaco** e, successivamente, trasmesso a cura del RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE ai seguenti destinatari:

Ill.mo Questore di Cuneo
gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it

Servizio di emergenza territoriale 118
(unitamente alla comunicaz. D.G.R. 29.12.2014, N. 59-870)
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

al Comando Stazione Carabinieri
della città di Borgo San Dalmazzo
stcn139810@carabinieri.it

al Comune di Borgo San Dalmazzo
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it

La Questura qualora dovessero emergere particolari criticità connesse con la sicurezza dell'evento ne informerà la Prefettura e predisporrà le eventuali misure di security per garantire l'ordinato svolgersi dell'evento. Se necessario, il Prefetto potrà convocare il Comitato di Sicurezza ed Ordine Pubblico al fine di approfondire ulteriori

criticità legate all'evento e intimare l'adozione di ulteriori misure di security in assenza delle quali non potrà essere dato corso alla manifestazione.

PER QUANTO ATTIENE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA' SI RIMANDA ALLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 18/07/2018 n. 11001 - 5554861, richiamate nella comunicazione trasmessa dalla Prefettura di Cuneo in data 13/06/2019 con prot. in uscita n. 0034146 (Allegato 7 al presente documento).